

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
2 SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli - II sezione civile, in persona del giudice monocratico - dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2010

T R A

FALLIMENTO,

ATTORE

BANCA

E

CONVENUTA

E

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

E

TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2017, i difensori delle parti formulavano le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 27.07.2010, il Fallimento conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la Banca al fine di sentir così provvedere:

- Accertare l'esatto saldo del rapporto di c/c *omissis* tenuto dalla S.r.l. *in bonis* presso l'agenzia della Banca dal 24.11.2004 alla data della dichiarazione di fallimento;
- condannare Banca in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'importo di € 1.786.309,63, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà ad essa dovuta anche a seguito di CTU, quale saldo del predetto rapporto di conto corrente;
- in via subordinata, e sempre con riferimento al rapporto di conto corrente intrattenuto con la Banca, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 1.786.309,63, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata, quale ammontare dei danni cagionati, oltre interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Secondo la prospettazione di parte attrice, la Banca sarebbe debitrice della somma di Euro 1.786.309,63 in quanto a partire dal 2014 - e precisamente dal 29.11.2004 - fino al 25.10.2005 (data della dichiarazione di fallimento della società attrice) avrebbe permesso all'ex amministratore unico della società, di prelevare denaro sul conto corrente della società, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della legittimazione ad operare in tal modo. Deduce, a tal proposito, che a partire dal 29.11.2004 amministratore unico di detta società era diventato il sig. TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE e pertanto la Banca non avrebbe dovuto effettuare alcuna operazione con il predetto, giacché lo stesso era decaduto dalla sua carica, come desumibile anche dalla conseguente iscrizione nel registro delle imprese.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Luigia Stravino n. 1088 del 01 febbraio 2018

L'Istituto di Credito avrebbe dovuto effettuare detto ultimo accertamento, non comportando alcun problema particolare, anche in considerazione della natura professionale dall'attività svolta.

In subordine, parte attrice chiedeva in ogni caso condannarsi la Banca convenuta al pagamento del medesimo importo, quale effetto della condotta colposa tenuta.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2010 si costituiva in giudizio la BANCA contestando le conclusioni rassegnate nell'avverso atto introduttivo, del quale chiedeva il rigetto. Chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AMMINISTRATORE e EX AMMINISTRATORE al fine di essere manlevata - o comunque di rivalersi nei suoi confronti - in ordine a tutte le conseguenze negative eventualmente derivanti dalla sentenza.

In particolare, parte convenuta si difendeva nel merito ritenendo di non essere in alcun modo tenuta a verificare le iscrizioni nel registro delle imprese, dal momento che l'art. 1 del contratto di c/c, dopo aver stabilito che il correntista è tenuto a depositare la propria firma e di quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, afferma altresì che *“le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa documentazione a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla filiale in cui è radicato il rapporto di conto corrente e non sia trascorso un giorno lavorativo dalla data di ricezione”*.

Contesta, inoltre, quanto alla domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento dei danni, la ricorrenza dei necessari presupposti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Con provvedimento emesso fuori udienza il 2 ottobre 2010 il Giudice autorizzava parte convenuta all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati in causa.

Il giudizio veniva interrotto per effetto del decesso del precedente difensore della Banca, per riassumere il quale il fallimento depositava atto ex art. 301 e 305 cpc.

All'udienza del 05.03.2013 il Giudice concedeva i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. e, sciogliendo la riservata assunta all'udienza successiva - nella quale rigettava tutte le istanze istruttorie avanzate - rinviava la causa all'udienza del 17.10.2017 per la precisazione delle conclusioni.

Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei terzi chiamati in causa, regolarmente citati in giudizio e non costituiti.

La domanda principale avanzata da parte attrice va rigettata per le ragioni che seguono.

In via preliminare è necessario analizzare l'art. 2193 c.c.. Detta norma costituisce applicazione del principio di apparenza e di affidamento, in quanto nelle intenzioni del Legislatore vi era, con tutta evidenza, l'obiettivo di creare una forma di pubblicità dei fatti e degli atti di impresa opponibili ai terzi, garantendo così maggiori chances di certezza nei rapporti giuridici. In particolare, ai fini che qui interessano assume particolare rilievo il 2° comma di detta disposizione, secondo il quale *“l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”*; trattasi di pubblicità cd. dichiarativa (diversa da quella costitutiva, che costituisce

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Luigia Stravino n. 1088 del 01 febbraio 2018

formalità imprescindibile per il perfezionamento dell'atto), che dà luogo ad una presunzione assoluta di conoscenza di quel determinato fatto, o secondo altra dottrina, ad una semplice causa di opponibilità. Disciplina diversa è prevista, invece, per il caso in cui detta formalità pubblicitaria non sia stata adempiuta, giacché in questi casi il fatto da iscrivere non può essere opposto ai terzi, salvo che non si provi che gli stessi ne erano a conoscenza. Infine, il comma 3° prevede la possibilità di derogare la predetta disciplina per effetto di particolari disposizioni di legge.

Orbene, non vi è dubbio che le disposizioni relative alla nomina e alla modifica degli amministratori (artt. 2196-2206-2207 c.c.) di società che svolgono attività commerciale – come accaduto nel caso oggetto di attenzione – siano soggette a tali formalità pubblicitarie.

Nella presente controversia deve darsi atto che in origine unico soggetto legittimato ad operare con la Banca convenuta era l'amministratore unico, mentre a partire dal 29.11.2004 – come si evince anche dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese – diventava nuovo amministratore, anche se di fatto il primo ha continuato ad operare in modo esclusivo sino alla emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, datata 12.10.2005.

Il problema è costituito dal fatto che nel contratto di c/c è stato espressamente previsto che *“il correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla filiale in cui è radicato il rapporto di conto corrente e non sia trascorso un giorno lavorativo dalla data di ricezione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.”*.

In sostanza, parte attrice ritiene che la Banca abbia illegittimamente permesso a soggetto non autorizzato di effettuare operazioni bancarie nel lasso di tempo intercorrente tra la nuova iscrizione nel registro delle imprese (29.11.2004) e il fallimento della società (12.10.2005), mentre dall'altra parte l'Istituto di Credito ritiene di aver correttamente operato, non avendo mai ricevuto alcuna raccomandata avente ad oggetto il cambio di amministratore.

Indubbiamente, l'art. 2193 c.c., applicando i principi di trasparenza e di affidamento, sembra affermare che la conoscenza di un fatto da iscrivere - ed effettivamente iscritto - nel registro delle imprese sia condizionata esclusivamente all'espletamento delle relative formalità pubblicitarie. La ratio della predetta norma, così ricostruita, è volta pertanto a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, ed in particolare la posizione di coloro i quali si trovano ad interagire con le società commerciali.

L'art. 2193 c.c., tuttavia, non esclude che nei casi particolari i singoli rapporti possano essere diversamente disciplinati dalle parti contrattuali, prevedendo differenti modalità comunicative delle modifiche inerenti i fatti soggetti alle formalità pubblicitarie.

Nel caso di specie, ad esempio, **la Banca e la società attrice hanno stabilito di comune accordo che eventuali modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate sarebbero state comunicate direttamente alla Banca per il tramite di raccomandate**. Se è così, allora, le modifiche del potere autorizzativo non dipendono più dalla forma generale imposta dall'art. 2193 c.c., risultando a tal fine sufficiente anche l'invio della lettera raccomandata, così come concordato tra le parti in causa.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Luigia Stravino n. 1088 del 01 febbraio 2018

D'altronde, non è privo di rilievo aggiungere che nel caso di specie il cambio dell'amministratore, con la sostituzione del padre al figlio, è stato meramente apparente, in quanto, anche successivamente allo stesso, l'unico soggetto che ha continuato ad operare per conto della società attrice è stato proprio il primo.

Per le ragioni appena esposte, non può essere censurata la condotta della Banca convenuta, la quale ha continuato a permettere a soggetto non più legittimato di effettuare le operazioni inerenti al c/c per cui è causa, non in quanto sia stata negligente, ma in virtù della clausola contrattuale suindicata.

Inoltre, non può essere sottaciuto che ad avvalorare la tesi per cui la norma di cui all'art. 2193 cc può essere derogata per accordo tra le parti - come è avvenuto nel caso di specie -, milita la considerazione per la quale opinando diversamente, si giungerebbe alla conseguenza paradossale di affermare l'obbligo della banca di richiedere al cliente, ad ogni operazione da eseguirsi su conto corrente, la visura camerale all'attualità, onde verificare che il soggetto abilitato alle operazioni di conto sia ancora in carica.

Pertanto, la domanda va rigettata.

Deve essere altresì disattesa la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice.

A tal proposito è sufficiente rilevare che l'istante si è limitato ad avanzare domanda risarcitoria, senza però supportare la stessa con attività deduttiva e/o di allegazione. La genericità di detta domanda, pertanto, non può che condurre al rigetto della stessa.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta le domande proposte dal FALLIMENTO;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Napoli, 30 gennaio 2018

Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino

La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il MOT in tirocinio mirato, dott. Antonio Tufano.

Dott.ssa Luigia Stravino

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy